



**PROCEDURA “OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE”**  
**Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2010**  
**(con modifiche introdotte con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2015)**

## INDICE DEL PROTOCOLLO

1. OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE
  - 1.1 Obiettivo
  - 1.2 Ambito di Applicazione
2. DEFINIZIONI
3. PROCEDURA
  - 3.1 Tipologia delle operazioni
  - 3.2 Descrizione dei processi
4. RESPONSABILITA'
  - 4.1 Ruoli e responsabilità
  - 4.2 Attività di controllo
  - 4.3 Norme comportamentali
  - 4.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
5. MODIFICHE PROCEDURALI
6. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA
7. VERIFICA ATTUAZIONE PROTOCOLLO
8. RIFERIMENTI
9. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
10. DOCUMENTAZIONE

## **1. OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

### **1.1. Obiettivo**

Il presente Protocollo ha l'obiettivo di disciplinare le operazioni (di seguito anche "Operazioni") tra ACSM-AGAM SpA. (di seguito anche "la Società ") e le "parti correlate" di seguito anche "Parti", nel rispetto dei principi di oggettività, trasparenza e veridicità, in conformità a quanto previsto dalla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (**Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate o Regolamento Consob**) e successive modificazioni (**Regolamento Emittenti**).

In particolare, attraverso l'adozione del presente Protocollo, sono definiti:

- i criteri e le modalità per l'identificazione delle Parti e i criteri per l'aggiornamento dell'elenco delle Parti;
- e disciplinate le procedure per l'effettuazione, anche per il tramite di società controllate, fiduciari o interposta persona, delle Operazioni concluse con le Parti;
- le regole generali ed i principi di comportamento in ordine alle stesse;
- la disciplina di approvazione delle Operazioni;
- gli obblighi informativi verso il Consiglio di Amministrazione;
- le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi al mercato, salvaguardando i doveri di riservatezza, qualora l'operazione ricada nella definizione di Informazione Privilegiata, come previsto dall'Art. 7 del "Codice di Autodisciplina" della Società adottato con delibera Consiglio di Amministrazione del 10/07/01 e successive modifiche, a cui si rimanda.

### **1.2. Ambito di applicazione**

Il presente Protocollo costituisce parte essenziale del Sistema di Controllo Interno (SCI) del Gruppo che fa capo alla Società e del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs n. 231/2001 che rappresenta uno degli elementi di funzionamento dello stesso SCI.

Il presente Protocollo deve essere osservato:

- da tutte le Funzioni/Direzioni della Società, coinvolte, a qualsiasi titolo, nella gestione delle Operazioni con le Parti, con particolare riferimento al Vertice Aziendale e ai RUO – Responsabili Unità Operative;
- dagli Amministratori della Società;
- da coloro ai quali sono attribuiti i poteri e le responsabilità delle funzioni di controllo (per tali intendendosi tra l'altro i componenti del Collegio Sindacale, del Comitato Controllo e Rischi, dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/01, del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate COPC - , ecc);
- dagli Amministratori, dai titolari di funzioni di direzione e controllo delle società controllate (e collegate) di ACSM-AGAM SpA e comunque dalle società del Gruppo che si sono uniformate ai principi e hanno adottato il modello 231/2001 della capogruppo ACSM-AGAM SpA (o si attengono a quanto disposto dal succitato "Codice di Autodisciplina" adottato dalla capogruppo ACSM-AGAM SpA), fermo restando i limiti dei poteri loro conferiti anche con riferimento alle Operazioni con le Parti.

## **2. DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Protocollo, ove non diversamente indicato, si applicano le definizioni di cui al Regolamento Consob succitato e i relativi allegati nonché i riferimenti presenti nei principi contabili internazionali e, segnatamente, nello IAS 24.

Per comodità di lettura e senza che ciò costituisca elenco esaustivo, di seguito vengono esplicitati i seguenti termini utilizzati nel testo:

- **Parti** – Si intendono le **Parti Correlate** ad ACSM-AGAM SpA e riguardano i soggetti definiti tali se:
  - (a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
    - (i) controllano la Società, ne sono controllati, oppure sono soggetti al controllo congiunto della Società (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);
    - (ii) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
    - (iii) controllano congiuntamente la Società ;
  - (b) le società collegate (secondo la definizione dello IAS 28 Partecipazioni in Società Collegate dell'entità);
  - (c) le joint venture di cui la Società è una partecipante (vedere IAS 31 Partecipazioni in joint venture);
  - (d) i dirigenti con responsabilità strategiche della Società o delle sue controllanti;
  - (e) gli Amministratori (esecutivi o meno) della Società nonché in generale gli organi cui sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di controllo;
  - (f) i familiari stretti di uno dei soggetti di cui ai punti (a), (d) ed (e);
  - (g) le entità controllanti, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d), (e) o (f), ovvero in cui tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, di diritti di voto;
  - (h) i fondi pensionistici per i dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata”.

Per maggior completezza e facilitazione nella corretta identificazione delle Parti, nell'Allegato 1 viene riportato nella sua interezza il contenuto dell'allegato presente nel Regolamento Consob.

- **Operazioni** (o, al singolare **Operazione**) – Si intendono le **Operazioni con Parti Correlate** a ACSM-AGAM SpA e riguardano qualunque trasferimento di risorse, servizi, obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le operazioni con Parti Correlate:
  - gli atti di disposizione di acquisto, vendita e di sottoscrizione o scambio, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili;
  - le prestazioni di opere, servizi e forniture;
  - la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie;
  - ogni altro atto avente per oggetto diritti a contenuto patrimoniale.
- **Operazioni di maggiore rilevanza** – Si intendono le Operazioni – incluse le Operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con la stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società – in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'allegato 3 del **Regolamento Consob**, il cui contenuto viene interamente riportato nel presente Protocollo nell'Allegato 2. **La Società è attualmente configurabile quale società quotata di minori dimensioni e pertanto non attua procedure specifiche per le Operazioni di maggiore rilevanza.**
- **Operazioni di minore rilevanza** – Si intendono le Operazioni diverse dalle **Operazioni di maggiore rilevanza** e dalle **Operazioni esenti o escluse**.
- **Operazioni esenti o escluse** – Si intendono le Operazioni indicate negli art. 13 e 14 del **Regolamento Consob** le quali sono escluse dall'applicazione del presente Protocollo. Tali Operazioni sono riconducibili, a titolo esemplificativo, ad una o più delle seguenti categorie:

- **A - Piani di compensi e remunerazioni**
    - I. Le deliberazioni dell'Assemblea di cui all'art. 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società;
    - II. le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile;
    - III. le deliberazioni dell'Assemblea di cui all'art. 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
    - IV. i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del **Testo Unico** e le relative operazioni esecutive;
    - V. le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nei precedenti primi due punti, e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 13, comma 3), lettera b) del **Regolamento Consob**.
  - **B - Operazioni di importo esiguo** – Si intendono le Operazioni con Parti Correlate il cui valore unitario non sia superiore all'importo di Euro 50.000,00.
  - **C - Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard** – Tali Operazioni sono riconducibili, a titolo esemplificativo, ad una o più delle seguenti categorie:
    - operazioni il cui corrispettivo è fissato sulla base di quotazioni ufficiali di mercato (ad es. contratti relativi a valute, tassi d'interesse e commodities), qualora gli eventuali differenziali concordati rientrino nella normale prassi commerciale;
    - operazioni il cui corrispettivo è fissato in base a tariffe definite dalle Autorità competenti (ad es. dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas);
    - operazioni a condizioni standard, per tali intendendosi quelle concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei rapporti con soggetti che non siano Parti Correlate;
    - operazioni effettuate nell'ambito dei rapporti infragruppo in linea con le condizioni normalmente applicate all'interno del Gruppo.
  - **D - Operazioni con o tra Società Controllate o con Società Collegate** – Le Operazioni poste in essere tra la Società e le sue Società Controllate o tra le Società Controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché le Operazioni della Società con le proprie Società Collegate qualora, nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'Operazione, non vi sia un Interesse Significativo di Parti Correlate diverse dalle Società Controllate o Collegate Parti dell'Operazione interessata, da valutarsi anche alla luce dei criteri dettati da Consob. Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e la Società Controllata o Collegata.
- **Operazioni ordinarie** – Si intendono le Operazioni, chiamate anche tipiche od usuali, che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, e che non presentano particolari elementi di criticità connessi alle loro caratteristiche, ai rischi inerenti la natura della controparte o al tempo del loro compimento.
  - **Operazioni atipiche od inusuali** – Si intendono le Operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo e tempistica dell'accadimento possono dar luogo a dubbi circa la correttezza/completezza dell'informativa in bilancio, all'esistenza di conflitti di interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli interessi degli azionisti di minoranza.

- **Società quotate di minori dimensioni** – Si intendono le Società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Tale qualifica decade nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.  
Alle società che posseggono tale qualifica è consentito applicare per le Operazioni di maggiore rilevanza, le procedure individuate per le Operazioni di minore rilevanza.  
**ACSM-AGAM SpA attualmente rientra in questa qualifica.**
- **Soggetti Interessati** – Sono identificati nelle **Parti Correlate**.
- **Amministratori Indipendenti** – Si intendono gli Amministratori riconosciuti indipendenti dalla Società ai sensi dei principi e dei criteri applicativi del Codice di Autodisciplina delle Società quotate approvato da Borsa Italiana SpA (**Codice di Autodisciplina**) al quale la Società ha dichiarato di aderire nella Relazione sul Governo Societario e gli assetti Proprietari pubblicata ai sensi dell'art. 123-bis del **Testo Unico**.
- **Amministratori Non Correlati** – Si intendono gli Amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.
- **Amministratori Non Esecutivi** – Si intendono gli Amministratori privi di deleghe di gestione.
- **Dirigenti con Responsabilità Strategiche** – Si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli Amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa. In base a tale definizione vengono inclusi in tale categoria, a titolo non esaustivo e comunque sulla base di disposizioni da parte del Consiglio di Amministrazione, le seguenti posizioni aziendali:
  - I. i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - II. i membri effettivi del Collegio Sindacale;
  - III. i Dirigenti della Società che risultano definiti tali agli atti societari;
  - IV. gli altri soggetti eventualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società anche su impulso dell'Amministratore Delegato;
  - V. i soggetti di cui ai precedenti punti da (I) a (IV) delle Società Controllate, ove esistenti.
- **Controllo** – Si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
- **Controllo Congiunto** – Si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.
- **Influenza Notevole** – Si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni (direttamente o indirettamente) da parte di un soggetto, che permettono di avere una quota significativa della Società, comunque non inferiore al 20% di diritti al voto, che viene maggiormente evidenziata al verificarsi delle seguenti circostanze ;
  - la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente della Società;
  - la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione agli utili;
  - la presenza di operazioni rilevanti tra la Società e la partecipante;
  - l'interscambio di personale dirigente;
  - la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

- **Interesse Significativo** – Si intende l’interesse di una Parte Correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un’operazione con una o più altre Parti Correlate.
- **Familiari stretti** – Si intendono quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi includono:
  - Il coniuge non legalmente separato e il convivente;
  - i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.
- **Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate** (di seguito **COPC** o **Comitato**) – La Società identifica il Comitato Controllo e Rischi, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto esclusivamente da Amministratori indipendenti e non esecutivi, quale Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate. Tale Comitato ha il compito di proporre aggiornamenti e/o modifiche secondo le sopravvenute necessità operative/organizzative della Società e di recepimento delle future normative in materia. Ulteriore e non secondario compito, di carattere continuativo, la puntuale verifica delle Operazioni interessate non ancora compiute, anche attraverso il coinvolgimento diretto nelle fasi di trattativa e di istruttoria al fine di esprimere un motivato parere non vincolante, ovvero vincolante secondo i casi, sull’interesse della Società al compimento delle stesse nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- **Regolamento Emittenti** – Si intende il Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
- **Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate o Regolamento Consob** – Si intende la delibera Consob n. 17221/2010 e successive modifiche e integrazioni.
- **Soci Non Correlati** – Si intendono i soggetti diversi dalla controparte di una determinata Operazione, e dai soggetti correlati sia dalla controparte di una determinata Operazione sia alla Società, ai quali spetta il diritto di voto.
- **Testo Unico della Finanza - TUF** – Si intende il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

### 3. PROCEDURA

#### 3.1. Tipologia delle operazioni

Ai fini della corretta applicazione del presente Protocollo, fermo rimanendo le Operazioni rientranti negli ambiti che il Consiglio di Amministrazione ha riservato alla propria esclusiva competenza e a cui si rimanda, vengono definite le seguenti tipologie di Operazioni con le **Parti**, le cui definizioni sono esplicitate in dettaglio nel paragrafo 2. Definizioni.

- a) **“Operazioni esenti o escluse”**
- a) **“Operazioni di minore rilevanza”;**
- b) **“Operazioni di maggior rilevanza”.**

#### 3.2. Descrizione dei Processi

Per ciascuna tipologia di Operazioni verrà descritto il processo da seguire per ottemperare alle disposizioni della normativa di riferimento. Verranno inoltre dettagliate, di seguito, alcune disposizioni specifiche utili alla gestione di particolari situazioni.

##### 3.2.1. Operazioni esenti o escluse

Tali Operazioni sono comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società

successivamente al loro compimento e con cadenza trimestrale, secondo quanto previsto dal processo di seguito dettagliato:

- il RUO - Responsabile dell'Unità Operativa interessata alla realizzazione dell'Operazione, una volta che la stessa sia stata posta in essere (quindi ex post), nel rispetto delle disposizioni del Sistema delle Procure e Deleghe in essere, compila una scheda (Allegato: 3), contenente ogni informazione utile relativa all'operazione stessa e la trasmette alla Funzione Affari Generali;
- la Funzione Affari Generali, sulla base delle schede ricevute nel periodo di riferimento, predispone con cadenza trimestrale un prospetto relativo alle Operazioni esenti o escluse che costituisce oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.
- la Funzione Affari Generali inoltra altresì il prospetto di cui sopra alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo al fine di consentire al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di predisporre l'informativa (art. 5 comma 8 del Regolamento Consob) nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale limitatamente alle casistiche eventualmente presenti nel prospetto riguardanti unicamente (riferimento il paragrafo 2 – Definizioni):
  - le Operazioni con fattispecie IV) e V) dei Piani di compensi e remunerazioni;
  - le Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti e quelle di mercato o standard. Nel caso in cui in questa casistica siano incluse Operazioni che si configurano di maggior rilevanza (che comunque devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione) le stesse richiedono la formalizzazione di un'ulteriore informativa alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione di ciascuna Operazione, specificando la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'Operazione che ha beneficiato dell'esclusione;
  - le Operazioni con o tra Società Controllate e con Società Collegate in assenza di un Interesse Significativo di altre Parti Correlate.

Per le altre fattispecie di Operazioni esenti o escluse non sussistono altri obblighi informativi.

Questa tipologia di Operazioni **non richiede** per la loro conclusione alcun preventivo coinvolgimento del Comitato.

### **3.2.2. Operazioni di minore rilevanza**

In considerazione del fatto che la Società rientra nella categoria delle **Società quotate di minori dimensioni**, per **Operazioni di minore rilevanza** si intendono quelle diverse dalle **Operazioni esenti o escluse ed includono**, ai fini del presente Protocollo, le **Operazioni di maggior rilevanza**, fatto salvo per queste ultime un diverso trattamento dal punto di vista dell'Informativa al pubblico (art. 5 del **Regolamento Consob**).

Tali Operazioni devono essere corredate dal processo di cui in appresso:

- il RUO - Responsabile dell'Unità Operativa interessata alla realizzazione dell'Operazione, verificata che la stessa non rientra nelle Operazioni esenti o escluse, prima (e quindi ex ante) che la stessa sia stata approvata e con congruo anticipo rispetto alle tempistiche di approvazione, predispone un documento informativo, a cui viene allegata copia di tutta la documentazione di supporto, in cui vengono riportati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:
  - descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione;
  - indicazione della Parte Correlata con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali Parti nell'Operazione;
  - indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società nell'Operazione;
  - modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari;
  - evidenza che si tratta di Operazione di Minore Rilevanza ovvero di Operazione di Maggior



Rilevanza.

Tutta la documentazione viene trasmessa alla Funzione Affari Generali.

- La Funzione Affari Generali, dopo avere verificato che l'Operazione è annoverabile tra le Operazioni con Parte Correlata e che la documentazione raccolta è completa e adeguata, inoltra la stessa al Comitato.
- Il Comitato dopo aver verificato, analizzato e valutato la documentazione e i fatti correlati, è titolato ad esprimere, attraverso una formale delibera, un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. La delibera assunta dal Comitato viene messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale della Società e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.
- Nel caso di Operazioni di maggiore rilevanza viene predisposta, a cura del Comitato, una completa informativa interna, simile a quanto dettagliato al punto precedente, per ciascuna Operazione verificata. L'informativa dovrà essere messa tempestivamente a disposizione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale della Società e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.
- Fatto salvo quanto definito nel Sistema delle Procure e Deleghe della Società, nel caso di Operazioni con parere negativo espresso dal Comitato, l'eventuale approvazione delle stesse sarà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, che dovrà comunque esplicitare le ragioni per le quali non si è ritenuto di non condividere tale parere negativo del Comitato.
- Sarà a cura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico (informativa al mercato per le informazioni privilegiate), mettere a disposizione del pubblico, quale allegato al documento informativo e sul sito internet della Società, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente gli stessi elementi dell'informativa interna su menzionata di cui è uno dei destinatari, limitatamente alle Operazioni in cui è stato deliberato un parere negativo da parte del Comitato.
- La Funzione Affari Generali e la Funzione Investor Relation, nel caso di Operazioni di maggior rilevanza, fatto salvo quanto previsto in merito alla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate (nel caso in cui l'Operazione di maggior rilevanza rientri in questa casistica), dovranno predisporre un documento informativo per ogni Operazione, e, dopo averlo sottoposto ad approvazione del Vertice Aziendale, provvedono alla divulgazione al mercato come definito all'art. 4 del Codice di Autodisciplina di ACSM-AGAM SpA, a cui si rimanda per dettagli, entro sette giorni dall'approvazione della stessa da parte dell'organo competente. Tale documento informativo dovrà essere redatto anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Società concluda con la stessa Parte, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di maggior rilevanza, superino cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di riferimento. In questo caso il documento informativo dovrà essere reso disponibile al mercato entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento delle soglie di rilevanza di riferimento e contiene informazioni, anche su base aggregata, per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Il documento informativo in questione dovrà essere redatto in conformità all'Allegato 7.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione viene ulteriormente informato di tali Operazioni, anche per il tramite della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, nel rispetto ed in coerenza con i requisiti di completezza previsti dal "Modello di Controllo Contabile ex Legge 262/2005", attraverso la predisposizione e l'approvazione delle Relazioni Trimestrali e dei Bilanci Annuali e Semestrali, in quanto tali documenti prevedono un'apposita sezione sui rapporti con le **Parti**.

### **3.2.3. Operazioni di maggior rilevanza (attualmente tale processo non è applicabile alla Società)**

Come già anticipato nel precedente paragrafo, rientrando la Società nella categoria delle **Società quotate di minori dimensioni**, il processo che sarà seguito per la gestione delle Operazioni di maggior

rilevanza, con l'eccezione di alcune disposizioni in materia di comunicazione al pubblico, coinciderà con quanto disposto nel precedente paragrafo per le **Operazioni di minore rilevanza**.

### **3.2.4 Disposizioni generali**

- Oltre ai RUO, anche i rappresentanti del Vertice Aziendale possono dare avvio alle procedure di cui al presente Protocollo.
- Al fine di permettere un'agevole identificazione delle Parti all'interno della Società viene istituito un "Elenco delle Parti Correlate" che dovrà essere gestito ed aggiornato a cura della Funzione Affari Generali. Tale riferimento dovrà altresì essere disponibile nella repository intranet aziendale.  
La gestione di tale Elenco prevede:
  - l'individuazione delle Parti; tale attività dovrà avvenire, in prima istanza, nel momento in cui il presente Protocollo entrerà in vigore. L'elenco delle Parti deve essere distribuito in prima istanza ai Soggetti Interessati, previa compilazione e sottoscrizione da parte degli stessi del modulo riportato nell'Allegato 4, destinato specificatamente ai Soggetti Controllanti, e nell'Allegato 5, destinato specificatamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai membri effettivi del Collegio Sindacale e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, entro 10 giorni dalla consegna dello stesso;
  - l'aggiornamento continuo, nel caso pervengano alla Funzione Affari Legali da parte dei Soggetti Interessati, dai RUO, dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, dalle Società Controllate, Collegate o in Joint Venture o da altri soggetti aziendali, eventuali variazioni rispetto alle informazioni precedentemente comunicate;
  - un processo almeno semestrale in cui la Funzione Affari Legali invia una comunicazione ai Soggetti Interessati, chiedendo se vi siano state variazioni rispetto alle informazioni comunicate alla Società con gli stessi moduli su menzionati. In caso affermativo tali Soggetti dovranno restituire una versione aggiornata del modulo in questione.
  - la verifica annuale in merito alla presenza dei requisiti necessari per qualificarsi come Società quotata di minori dimensioni. Tale verifica è di responsabilità del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e dovrà essere formalizzata, nel caso in cui intervengano variazioni, attraverso una comunicazione, inoltrata ai RUO, al Comitato, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, all' OdV e al CCI entro 90 giorni dall'approvazione del Bilancio Consolidato.  
Tale comunicazione, che dovrà essere formalizzata contestualmente anche all'interno della Società attraverso un Ordine di Servizio.
- Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili è il riferimento aziendale abilitato a fornire il supporto tecnico, ove necessario e richiesto, ai soggetti responsabili dell'avvio dell'Operazione al fine di individuare se la stessa, attraverso l'applicazione di criteri di tipo quantitativo previsti dalla norma (vedere Allegato 2), rientra nelle Operazioni di Maggior Rilevanza.
- Nel caso di comunicazioni al pubblico in merito alle Operazioni di Maggior Rilevanza approvate, è obbligatorio evidenziare che la Società avendo la qualifica di "Società Quotate di minori dimensioni" per la gestione delle stesse applica le procedure individuate per le Operazioni di minore rilevanza.

### **3.2.5 COPC – Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**

Fermo restando quanto già definito nel paragrafo 2 in merito alla composizione e alle responsabilità – Definizioni, di seguito vengono dettagliati alcuni aspetti che dovranno essere applicati al fine di garantire un corretto funzionamento del Comitato. Si rammenta che la presenza di tale Comitato nel processo di gestione delle Operazioni rappresenta, nella volontà dell'Autorità di Vigilanza che ha emendato la norma, un rafforzamento del ruolo degli Amministratori Indipendenti nell'assicurare che le Operazioni siano realizzate nell'interesse della Società.

- Qualora in una specifica Operazione vi siano in seno al Comitato uno o più Amministratori Correlati, questi dovranno essere sostituiti dal Consiglio di Amministrazione con Amministratori Indipendenti Non Correlati;
- il Consiglio di Amministrazione approva un Regolamento di Funzionamento al fine di definire, tra i vari aspetti, le modalità di adozione delle decisioni e la determinazione delle maggioranze in seno al Comitato;
- il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti, nominati dall'Amministratore Delegato su indicazione del Comitato, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. In ogni caso, la gestione del rapporto con gli esperti indipendenti e le condizioni economiche relative allo svolgimento dell'incarico sono di competenza del Comitato, al quale deve essere indirizzato il parere degli esperti indipendenti.
- L'incarico di esperto indipendente non potrà essere affidato a soggetti che:
  - siano controparti dell'operazione;
  - siano Parti Correlate e/o Parti Correlate della controparte dell'operazione;
  - abbiano eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con a) la Società; b) con i soggetti che controllano la Società; c) le società controllate dalla Società o soggette a comune controllo con la Società; d) gli amministratori delle società indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) tali da poterne compromettere l'indipendenza;
  - siano soci o amministratori di una società o di un'entità connessa alla società incaricata della revisione contabile della Società.

### **3.2.6 Operazioni di competenza dell'Assemblea**

Alle Operazioni di competenza dell'Assemblea o sottoposte alla sua autorizzazione, si applicano, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, le disposizioni del paragrafo 3.2.2. o del paragrafo 3.2.3. a seconda che le Operazioni in questione siano classificate di Minore o Maggiore Rilevanza. Le disposizioni di queste ultime si applicano nel momento in cui la Società non avrà più il possesso dei requisiti di Società quotata di minori dimensioni.

Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione, da sottoporre all'Assemblea, sia approvata in presenza di un avviso contrario del Consiglio, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, il compimento dell'Operazione è impedito qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti, che rappresentino almeno il 10% del Capitale Sociale, esprima voto contrario all'Operazione. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica Operazione posta all'ordine del giorno.

Ogni proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea, debitamente condivisa dal Consiglio di Amministrazione, dovrà sempre includere tra gli allegati anche i pareri del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.

### **3.2.7 Operazioni realizzate da Società Controllate**

- Il processi indicati nei precedenti paragrafi si applicano anche qualora un'Operazione con Parti sia avviata autonomamente da una Società Controllata, escludendo comunque le Operazioni con o tra Società Controllate o con Società Collegate, secondo i criteri espressi nel Paragrafo 2. – Definizioni.
- Nel caso di parere favorevole da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Operazione può essere approvata dal Consiglio di Amministrazione o Organismo equivalente della Controllata, ovvero in caso contrario, cioè di parere negativo, l'approvazione della stessa è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.
- Sarà l'Amministratore Delegato o il Rappresentante Legale della Società Controllata responsabile

dell'attivazione del presente Protocollo e l'approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società Controllata o di equivalente Organismo sarà subordinato al parere del Comitato secondo le disposizioni del presente Protocollo.

#### 4. RESPONSABILITA'

##### 4.1. Ruoli e Responsabilità

Il processo di gestione delle Operazioni con le **Parti Correlate** prevede il coinvolgimento, a vario titolo, delle seguenti Direzioni/Funzioni/Organi aziendali:

- il Consiglio di Amministrazione: è responsabile dell'approvazione delle Operazioni di Maggior Rilevanza, fatte salve le Operazioni di competenza dell'Assemblea e quelle in cui il parere del Consiglio sia contrario (attualmente questo approccio non è applicabile in quanto la Società rientra nella categoria delle Società quotate di minori dimensioni). Deve essere inoltre adeguatamente informato sulle Operazioni di Minor Rilevanza con le **Parti** attraverso le Relazioni Infrannuali (Bilanci, Semestrali e Trimestrali). Il Consiglio di Amministrazione approva il Protocollo in sede di prima applicazione nonché gli eventuali successivi aggiornamenti e/o modifiche.
- Il Comitato ha la responsabilità di:
  - effettuare la puntuale verifica delle Operazioni interessate non ancora compiute, anche attraverso il coinvolgimento diretto nelle fasi di trattativa e istruttoria, nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza, al fine di esprimere un motivato parere non vincolante, ovvero vincolante per le Operazioni di Maggior Rilevanza, sull'interesse della Società al compimento delle stesse nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
  - predisporre una completa informativa interna in merito alle Operazioni oggetto di verifica/valutazione, sia per quelle di Minore Rilevanza che per ogni singola Operazione di Maggiore Rilevanza.
- I RUO e il Vertice Aziendale (con il supporto della Funzione Affari Generali) hanno la responsabilità di:
  - sottoporre a verifica del Comitato, prima del compimento delle stesse, tutte le Operazioni con Parti Correlate ad esclusione di quelle Esenti o Escluse, secondo il processo definito dal presente Protocollo;
  - informare periodicamente la Funzione Affari Generali in merito alle Operazioni Esenti o Escluse, che rientrano nell'ambito delle deleghe loro conferite e secondo i livelli quantitativi definiti dal presente Protocollo, affinché vengano portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
- La Funzione Affari Generali ha la responsabilità di:
  - fornire assistenza, sulla base delle informazioni ricevute dai Soggetti Interessati, nella interpretazione dei criteri utilizzati ai fini dell'individuazione delle **Parti Correlate** e, al fine di facilitare tale supporto, dovrà definire e successivamente aggiornare periodicamente la Lista delle Parti, rendendola disponibile ai RUO e al Vertice Aziendale su Repository all'interno della intranet aziendale;
  - fornire supporto ai RUO e al Vertice Aziendale della Società nell'accertare se l'Operazione Rilevante rientri nella qualifica di Informazione di Natura Privilegiata e nella valutazione delle misure da adottare (si veda quanto riportato dal Codice di Autodisciplina di ACSM-AGAM, a cui si rimanda);
  - predisporre prospetti trimestrali in merito alle Operazioni Escluse o Esenti da inoltrare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, sulla base delle informazioni ricevute dai RUO e dal Vertice Aziendale;
  - accertare che le Operazioni da assoggettare a verifica del Comitato rientrano nelle categorie interessate a tale attività e siano supportate da adeguata e completa documentazione;
  - accertare se le Operazioni interessate devono formare oggetto di informativa al pubblico, secondo le disposizioni del presente Protocollo;

- provvedere a predisporre, in collaborazione con la Funzione Investor relations, un documento informativo secondo quanto definito dal presente Protocollo nel rispetto delle scadenze previste.

#### 4.2 Attività di Controllo

Il Sistema di Controllo a presidio del presente Protocollo si basa sui seguenti elementi qualificanti:

– Livelli Autorizzativi definiti

- La fase di pianificazione ed identificazione delle Operazioni da svolgere è svolta sotto la responsabilità dei RUO interessati e del Vertice Aziendale.
- Affari Generali verifica se l'Operazione con le **Parti Correlate** è di Natura Privilegiata, (con il supporto dei RUO e del Vertice Aziendale).
- La Funzione Investor Relations e la Funzione Affari Generali predispongono e trasmettono il documento informativo per la sua pubblicazione al mercato.
- La Funzione Affari Generali cura la raccolta delle informazioni necessarie alla predisposizione del documento informativo e verifica la coerenza delle stesse con quanto stabilito dalla normativa di riferimento.
- Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità di approvare o rigettare le Operazioni proposte/ricieste dai RUO o dal Vertice Aziendale, previo parere non vincolante da parte del Consiglio per le Operazioni di Minor Rilevanza e vincolante per le Operazioni di Maggior Rilevanza (attualmente questo approccio non è applicabile in quanto la Società rientra nella categoria delle Società quotate di minori dimensioni).

– Segregazione delle Funzioni

Esistenza di una pluralità di attori operanti nelle diverse fasi del processo: identificazione dell'Operazione, accertamento della Natura dell'Operazione, approvazione o informativa dell'Operazione, predisposizione del documento informativo o del comunicato stampa, approvazione e comunicazione agli organismi competenti.

– Tracciabilità delle informazioni

Tutta la documentazione prodotta a supporto delle Operazioni con le Parti viene archiviata presso gli uffici delle diverse Direzioni/Funzioni o soggetti coinvolti.

#### 4.3 Norme Comportamentali

Tutte le Operazioni con le Parti, anche se concluse per il tramite di Società Controllate, devono rispettare criteri di correttezza sostanziale e procedurale, intendendosi (i) per correttezza sostanziale la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico (quando, ad esempio, il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato), (ii) per correttezza procedurale il rispetto delle procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società approva l'Operazione previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della Società al compimento della stessa nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora la correlazione sussista con un Amministratore o con una Parte Correlata per suo tramite, l'Amministratore interessato informa il Consiglio di Amministrazione circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse, e si allontana dalla riunione al momento della deliberazione ove ciò non pregiudichi la permanenza del quorum costituito ovvero il Consiglio di Amministrazione non disponga diversamente. Qualora l'Amministratore interessato sia l'Amministratore Delegato, egli si astiene, salvo diversa disposizione del Consiglio, dal compimento dell'Operazione investendo il Consiglio di Amministrazione della stessa. Qualora la correlazione sussista con un Sindaco effettivo o con Parte Correlata per suo tramite, egli provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione e gli altri Sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse.

In ogni caso, ove assunta, la delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà contenere adeguata motivazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione per la Società.

#### **4.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I RUO e il Vertice Aziendale coinvolti nel processo sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Direzioni/Funzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente Protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

I RUO coinvolti nell'ambito del processo garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

#### **5. MODIFICHE PROCEDURALI**

Ogni modifica al presente documento dovrà essere attuata nel rispetto delle procedure stabilite di volta in volta dalla Consob.

Sarà in ogni caso il Consiglio di Amministrazione ad approvare ogni modifica del Protocollo.

#### **6. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA**

A seguito della formale approvazione del Protocollo da parte del Consiglio di Amministrazione, lo stesso dovrà essere:

- comunicato a Dirigenti e Quadri della Società e delle Società Controllate attraverso un formale Ordine di Servizio;
- reso disponibile presso il sito WEB istituzionale della Società;
- distribuito ai Soggetti Interessati, in prima istanza, e successivamente anche ai soggetti che in seguito diventino Soggetti Interessati e Dirigenti della Società e delle Società Controllate.

#### **7. VERIFICA ATTUAZIONE PROTOCOLLO**

L'OdV ha poteri di iniziativa e di controllo sull'effettivo funzionamento e sull'osservanza del Protocollo, secondo quanto disposto dal MO 231.

Il Preposto al Controllo Interno, ove previsto dal piano di audit e previe istruzioni dell'OdV, verifica il rispetto e la corretta applicazione del presente Protocollo e riferisce in proposito al Consiglio di Amministrazione, al CCR, all'OdV e al Collegio Sindacale.

#### **8. RIFERIMENTI**

Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate - Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

Regolamento Emittenti – Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Testo Unico – D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998.

IAS (International Accounting Standards) n. 24, n. 28 e n. 31.

D. Lgs 231/2001 dell'8 giugno 2001 e normative correlate successive.

Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato da Borsa Italiana SpA nel marzo 2006.

#### **9. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE**

Ogni soggetto direttamente coinvolto nelle varie fasi del presente Protocollo ha la responsabilità di mantenere un proprio archivio riguardante la documentazione attinente ogni Operazione conclusa. La conservazione documentale è particolarmente importante in previsione di specifici interventi di audit interni o esterni, questi ultimi effettuati anche da parte delle Autorità preposte, a verifica della corretta applicazione del Protocollo.

Il periodo di conservazione della documentazione è di dieci anni.

## **10. DOCUMENTAZIONE**

Allegato 1 – Definizione delle Parti Correlate e relative Operazioni.

Allegato 2 – Individuazione delle Operazioni di Maggior Rilevanza con le Parti.

Allegato 3 – Scheda delle Operazioni con Parti Correlate “Esenti o Escluse”.

Allegato 4 – Richiesta Informazioni ai sensi dell’art. 4 comma 8 del Regolamento Consob nei confronti dei soggetti controllanti.

Allegato 5 – Richiesta Informazioni ai sensi dell’art. 4 comma 8 del Regolamento Consob nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei membri effettivi del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche come definiti ai sensi del Protocollo.

Allegato 6 – Scheda da compilare, sottoscrivere e restituire alla Società da parte delle Parti Correlate.

Allegato 7 – Documento informativo relativo ad Operazioni di Maggior Rilevanza con Parti Correlate.